



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 19 del 27 marzo 2013

OGGETTO N. 10/a	Definizione della controversia XXXXX XXXXX contro VODAFONE OMNITEL XX
------------------------	--

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

XXXXX XXXXX contro VODAFONE OMNITEL XX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;


VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la Delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 11 aprile 2012 - prot. n.1783- con la quale XXXXX XXXXX, corrente in XXXXXX XX XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, X ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Omnitel XX;

VISTA la nota datata 23 aprile 2012 -prot.n.2068- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la memoria difensiva dell'operatore e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 31 maggio 2012 -prot.n.2967;

VISTA la memoria di replica dell'istante pervenuta in data 11 giugno 2012 prot.n.3017 ;

VISTA la nota datata 13 settembre 2012 -prot.n.4325- con la quale il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.18 del Regolamento ha disposto il deposito di quanto segue:

1)-l'operatore Vodafone: -produrre copia della documentazione evidenziante le varie fasi ed i servizi oggetto della procedura di migrazione, nonché le causali dell'insuccesso;

2)-l'operatore terzo Telecom Italia: -relazione illustrativa sulla procedura di migrazione del numero XXX/XXXXXXXX richiesta da XXXXX XXXXX in data 30 marzo 2011 (donating:Telecom) con evidenza delle date, delle varie fasi, delle causali dell'insuccesso; -produrre copia delle schermate "pitagora" evidenzianti le varie fasi ed i servizi oggetto della procedura di rientro/migrazione in questione.

VISTE le note e la documentazione presentate dagli operatori predetti in ottemperanza a quanto disposto dal responsabile del procedimento;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo di conciliazione;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 18 marzo 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:



Comitato regionale per le comunicazioni

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA


1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento alle utenze private numeri XXX/XXXXXXX e XXXXXXXXXX rappresenta quanto segue:

- a)-di avere aderito in data 30 marzo 2011 ad un'offerta Vodafone per l'attivazione dei servizi voce (fisso e mobile) e adsl con portabilità delle numerazioni;
- b)-di avere avuto l'attivazione dei servizi in data 21 aprile 2011;
- c)-di essere rimasto sull'utenza fissa senza servizi prima dell'attivazione;
- d)-di avere ricevuto un apparato "vodafone station" difettoso;
- e)-di non avere mai avuto servizi correttamente funzionanti (impossibilità di fare e ricevere telefonate e adsl non funzionante);
- f)-di avere subito sull'utenza fissa la completa interruzione dei servizi dal 15 dicembre 2011;
- g)-di avere reclamato più volte al servizio clienti dell'operatore senza però ottenere alcun utile risultato;
- h)-di avere richiesto la cessazione del contratto con raccomandata del 07 gennaio 2012;
- i)-di avere ricevuto dall'operatore in data 31 gennaio 2012 una comunicazione di imminente risoluzione delle problematiche tecniche, mediante la sostituzione di un cavo, cui faceva seguito l'installazione di un cavo provvisorio e la riattivazione dei servizi in data 3 febbraio 2012, che tuttavia rimanevano malfunzionanti;
- l)-di non avere mai ottenuto la migrazione e l'attivazione dei servizi sul numero mobile da portare;
- m)-di avere sempre pagato le fatture.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore: il ripristino di tutti i servizi o, in caso d'impossibilità tecnica, la migrazione verso altro gestore, l'indennizzo per mancati servizi nel periodo antecedente all'attivazione e dal 15/12/2011 al 2/2/2012 pari a complessivi euro 1.065, l'indennizzo per il mancato funzionamento dei servizi dal 21/4/2011 al 10/4/2012 pari a complessivi euro 3.070, il rimborso di tutte le fatture pagate, l'indennizzo per la perdita della numerazione mobile pari a complessivi euro 300.

1.2-L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue:

- a)-l'attivazione dei servizi è avvenuta 21 giorni dopo la sottoscrizione del contratto, a fronte di disposizioni contrattuali che prevedono un termine molto superiore, compreso tra i 75 e i 110 giorni dalla stipula;
- b)-la migrazione del numero fisso è avvenuta 17 maggio 2011 dopo tre rifiuti ricevuti in data 7 aprile -12 aprile e 14 aprile 2011;
- c)-l'installazione di un cavo telefonico provvisorio in luogo della sua sostituzione è imputabile solamente a Telecom.



Comitato regionale per le comunicazioni

Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede il rigetto delle domande dell'istante.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-E' infondata e va rigettata la domanda di ripristino dei servizi telefonici pertinenti l'utenza fissa.

L'istante con raccomandata datata 7 gennaio 2012, ricevuta dall'operatore il 17 gennaio 2012 ha richiesto la disdetta del contratto, con ciò esercitando il diritto di recesso previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3 del D.L. 31 gennaio 2007 n.07, convertito da L. 02 aprile 2007 n.40.

Come noto, il recesso, tanto nelle ipotesi legali che in quelle convenzionali, è la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto a prescindere da eventuali inadempienze dell'altro contraente.

Stante il termine di preavviso di giorni trenta previsto dal predetto art.1, comma 3 nella specie, il contratto è cessato il 16 febbraio 2012 e quindi da tale data nulla può essere più preteso dall'operatore.

2.2-E' infondata e va rigettata la richiesta d'indennizzo per la mancata fruizione dei servizi voce e adsl nel periodo precedente l'attivazione dei medesimi da parte di Vodafone.

Dagli atti e precisamente dalla stampa delle procedure informatiche inerenti la migrazione del numero fisso di specie, risulta che la linea è entrata nella gestione di Vodafone in data 17 maggio 2011, cioè dopo 48 giorni dalla conclusione del contratto *inter partes*.

La Carta del Cliente Vodafone prevede un termine di attivazione dei servizi compreso tra i 75 e i 110 giorni e, quindi, nulla è imputabile a detto operatore sia rispetto al termine di attivazione dei servizi, sia rispetto al termine di migrazione della numerazione fissa, né infine circa l'interruzione dei servizi in epoca antecedente il 17 maggio 2011.

2.3-E' fondata e va accolta la richiesta d'indennizzo per i malfunzionamenti dei servizi voce e adsl inerenti la linea fissa.

L'operatore non ha contestato che l'istante ha reclamato al servizio clienti il malfunzionamento dei servizi voce e adsl, consistente nell'impossibilità di fare e ricevere telefonate e di accedere ad internet.

E' principio ormai pacifico che i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dal fornirne la relativa prova (sul punto si vedano fra le tante Cassazione civile sezione III, 19 agosto 2009 n.18399 e tribunale di Rovereto 03 dicembre 2009).



Comitato regionale per le comunicazioni

Nella specie, in difetto di contestazione di Vodafone, va dunque ritenuto provato che l'istante ha tempestivamente segnalato (a mezzo reclami telefonici) il mancato funzionamento della linea voce e della ADSL.

Difronte a tale eccezione dell'istante gravava sull'operatore Vodafone l'onere di fornire la prova di avere correttamente e continuativamente erogato i servizi nel periodo in questione.

Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui *“ il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa .. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.”*

Come pure, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, gravava sull'operatore l'onere di provare l'impossibilità non imputabile a propria colpa della mancata corretta erogazione dei servizi di cui si discute.

Pur essendo pacifico che la mancata eliminazione delle cause tecniche del malfunzionamento che ha, sin dall'inizio, interessato la linea fissa intestata all'istante è risultato essere dovuto alla mancata sostituzione, da parte di Telecom Italia, di un cavo telefonico, ciò di per sé non può essere considerato causa d'impossibilità della prestazione.

Ai sensi del binomio normativo degli articoli 1218 e 1256 del codice civile il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto. Di conseguenza coordinando tra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua



Comitato regionale per le comunicazioni

del principio cui *genus nunquam perit*, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez.II, 30 aprile 2012 n.6594 – Cassazione civile, sez.III, 05 agosto 2002 n.11717).

Nel caso in esame non pare dubbia la presenza di una causa esterna (mancata sostituzione cavo telefonico da parte di Telecom); tuttavia manca del tutto la prova in merito alla non imputabilità a Vodafone di detta causa esterna ovvero manca del tutto la prova dei comportamenti posti in essere da Vodafone per evitare, rimuovere o superare l'ostacolo frapporto dal terzo.

Infine, in atti, non risulta che Vodafone abbia comunicato all'istante l'impossibilità definitiva o temporanea alla corretta e regolare fornitura dei servizi telefonici.

Tenuto conto che la carta dei servizi dell'operatore prevede il termine massimo di 150 ore per riparare i guasti, nella specie Vodafone va considerato inadempiente nella corretta e regolare erogazione dei servizi voce e adsl dal 25 maggio 2011 e fino al 16 febbraio 2012, cioè fino allo scioglimento del contratto.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per malfunzionamento il periodo predetto va ridotto di 50 giorni (dal 15 dicembre 2011 al 02 febbraio 2012) durante i quali i servizi in questione sono stati completamente interrotti.


Ne risulta un periodo indennizzabile pari a complessivi 207 giorni.

2.4-Per gli stessi motivi esposti nel punto precedente è pure fondata e, quindi, va accolta la richiesta d'indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e adsl dell'utenza fissa nel periodo 15 dicembre 2011 / 02 febbraio 2012, pari a complessivi 50 giorni.

2.5-E' parzialmente fondata la richiesta di rimborso di quanto pagato all'operatore a saldo delle fatture da quest'ultimo emesse.

Non emerge in atti che il malfunzionamento sia stato di rilevanza tale da ricondurre la fattispecie all'ipotesi della "carenza di qualità essenziali" (normativamente prevista dall'art. 1497 cod.civile, applicabile alla somministrazione in forza del richiamo operato dall'art. 1570 cod.civile come affermato, fra le tante, da Cass.civile, sez.III, 11 ottobre 2000 n.13533 e da Cass.civile, sez.III, 06 luglio 2009 n.15796), né tanto meno in quella di "aliud pro alio", in presenza delle quali l'utente nulla deve al fornitore in quanto completamente carente il presupposto del pagamento del prezzo della somministrazione.

Il fatto che l'utente ha accettato comunque l'erogazione del servizio senza determinarsi a richiedere la risoluzione del contratto, perlomeno fino al 7 gennaio 2012, è indice piuttosto che trattasi di vizio che ha consentito all'utente di trarre una, seppur marginale o parziale, utilità dal servizio medesimo.



Comitato regionale per le comunicazioni

Ciò, ai sensi della previsione generale di cui all'art. 1492 cod.civile, dà diritto alla riduzione del prezzo.

Tale riduzione, in carenza di documentazione in atti, va effettuata facendo ricorso all'equità e determinata in misura pari al 50% di quanto esposto nelle fatture emesse da Vodafone a valere dall'attivazione del servizio in poi.

Poiché l'ultima fattura emessa dall'operatore (fattura del 12 gennaio 2012 scadenza 01 febbraio 2012 di euro 109,72 prodotta in copia dall'istante) reca la dicitura "*tutte la fatture precedenti risultano pagate*" consegue che l'istante ha diritto al rimborso, in misura corrispondente al 50% di quanto pagato a Vodafone, maggiorato, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.

Con conseguente obbligo per detto operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante.

2.6-E' infine fondata e va accolta la richiesta d'indennizzo per la mancata migrazione e la perdita del numero mobile.

L'operatore non ha contestato che l'istante ha richiesto la migrazione, che la medesima non si è verificata e che v'è stata la perdita del numero mobile; la mancata contestazione comporta che le dette circostanze vanno ritenute provate (per i motivi esplicitati nel precedente punto 2.3).

Considerato che ai sensi dell'art. 5 della delibera Agcom n.78/08/CIR (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame) la migrazione del numero mobile deve completarsi in tre giorni lavorativi, nella specie la migrazione si sarebbe dovuta completare entro il 4 aprile 2011.

L'operatore va ritenuto inadempiente dal 05 aprile 2011 al 16 febbraio 2012, pari a 318 giorni.


2.7-La quantificazione degli indennizzi sopra riconosciuti va effettuata tenendo conto esclusivamente di quanto stabilito dal Regolamento Indennizzi, dato che la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo, l'operatore non si è impegnato nei confronti dell'istante in sede di udienza di conciliazione, né risulta che abbia erogato indennizzi all'istante, né sono noti gli indennizzi della carta dei servizi Vodafone vigenti al tempo.

Nella specie, in particolare, va tenuto conto delle seguenti disposizioni del Regolamento Indennizzi:

-l'art.5 , comma 1 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero, per ciascun servizio non accessorio, di € 5,00 nel caso di interruzione del servizio per motivi tecnici

-l'art.5 , comma 2 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero, per ciascun servizio non accessorio, di € 2,50 nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio;

-l'art.6 , comma 1 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di € 2,50 nel caso di omessa o ritardata portabilità di utenze mobili;



Comitato regionale per le comunicazioni

-l'art.9 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo di € 100 per ogni anno di precedente utilizzo nel caso di perdita della numerazione.

Fatti i calcoli vanno riconosciute all'istante le seguenti somme:

-€ 1.035,00 (€2,5x2x207=€1.035) per malfunzionamento dei servizi voce e adsl;

-€ 500,00 (€ 5,0x2x50=€500) per interruzione dei servizi voce e adsl;

-€ 300,00 per la mancata migrazione e la perdita del numero mobile (la determinazione dell'indennizzo inerente l'utenza mobile viene effettuato riconoscendo quanto richiesto dall'utente essendo inferiore a quanto attribuibile in base al Regolamento Indennizzi).

E così la complessiva somma di **€1.835,00**

2.8-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

2.9-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 11 aprile 2012 - prot. n.1783- da XXXXX XXXXX, corrente in XXXXXX XX XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, X , per i motivi sopra indicati, l'operatore **VODAFONE-OMNITEL XX** in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a:


-**rimborsare** all'istante il 50% degli importi allo stesso fatturati fino al 12 gennaio 2012 incluso, maggiorati degli interessi legali dal 11 aprile 2012 al saldo effettivo e ad **annullare** il 50% degli importi fatturati fino alla stessa data, con conseguente obbligo di **regolarizzare** la posizione contabile/amministrativa dell'istante stesso;

-**corrispondere** all'istante a titolo d'indennizzo la complessiva somma di **€1.835,00** oltre interessi legali a decorrere dal 11 aprile 2012 al saldo effettivo;

-**corrispondere** alla società istante la somma di **€ 50** a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

Rigetta la domanda di ripristino dei servizi voce e adsl sull'utenza fissa.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.



Comitato regionale per le comunicazioni

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)